

SULL'IMPOSIZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI FAMILIARI DI PERSONE RICOVERATE: LA VOCE DI UN OPERATORE

DAVIDE PIZZI *

«*Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*». È questo il contenuto dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del 18 agosto del 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali. Il Comune deve, e ha l'obbligo nel suo mandato, di curare gli interessi dei cittadini. Responsabilità ben conosciuta da chi lavora negli Enti locali, un “mantra” ripetuto sia in campagna elettorale, sia quando la Giunta, il Consiglio e il Sindaco sono insediati.

La stretta morsa del patto di stabilità più volte ha costretto i Sindaci a ricordare al Governo, quanto la politica della *spending review* complica il proprio mandato di promozione e di cura degli interessi dei cittadini. I Comuni spesso chiedono il diritto di poter sfornare i vincoli proprio per questa ragione.

Ogni legge però, presenta due aspetti, due facce della stessa medaglia: se da un lato sanisce un diritto, dall'altro stabilisce degli obblighi. Dimenticare questa condizione, significa minare l'equilibrio della realtà, sbilanciare e portare tutto da un solo lato gli interessi e i diritti, togliendo le garanzie e la propria fetta dei benefici a chi si trova sul versante opposto.

Ma le Amministrazioni locali si adoperano sempre correttamente allo scopo di perseguire il nobile fine dei diritti dei loro concittadini? Nella mia esperienza di assistente sociale all'interno dei servizi pubblici comunali, ho sovente riscontrato delle lacune, quando c'era da stabilire chi doveva assumersi l'onere del pagamento dell'integrazione della retta per la struttura di ricovero della persona anziana non più autosufficiente, anche nel periodo in cui ancora non si parlava di patto di stabilità.

Ho lavorato in svariati Comuni, e di differenti Regioni d'Italia, ma il *modus operandi* a cui ho potuto assistere era più meno sempre lo stesso. Quando un parente si rivolgeva al Comune di

appartenenza dell'anziano, per presentare domanda di integrazione della retta alberghiera della struttura di ricovero, tra i documenti che erano chiesti figurava il modello Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) dei figli o dei parenti entro il quarto grado dell'assistito.

L'assistente sociale, una volta raccolta tutta la documentazione, doveva produrre una relazione sulle condizioni sociali ed economiche, e in seguito presentarla ai suoi diretti superiori (per esempio il coordinatore), o in altri casi, a seconda di com'è organizzato l'Ente, alla Commissione dell'assistenza economica.

Presentare una relazione senza il modello Isee dei familiari significava non solo vedersi respinta la richiesta per documentazione incompleta, ma anche essere pressati a richiamare i parenti, in tutti i sensi, sia a convocarli di nuovo, sia a intimare di adempiere i loro doveri di “civilemente obbligati” (1). Contestare questo modo scorretto sotto il profilo deontologico professionale, nonché iniquo sotto l'aspetto giuridico, è cosa che pochissimi colleghi hanno il coraggio di fare, forse per mancanza di forza interiore, forse per non compromettere la propria posizione nei riguardi della dirigenza, o forse più semplicemente perché non interessa il rispetto dell'adempimento delle leggi. Fare il soldato che esegue gli ordini è la cosa più semplice, anche a costo di sacrificare, in ogni caso, la propria autonomia professionale.

La seconda fase d'indagine prevedeva una serie di verifiche approfondite sulla veridicità di quanto dichiarato dai parenti all'interno del modello Isee, un'ulteriore modalità, forse ancor più scorretta della prima, tramite la visura catastale e dei redditi.

I Comuni sono abilitati all'utilizzo di queste banche dati, ma visionare i beni dei parenti per

(1) L'articolo 433 del Codice civile stabilisce quanto segue «*All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali*».

(*) Assistente sociale, Ordine della Regione Puglia.

fare degli accertamenti, significa in questo caso, commettere un abuso, perché viola la *privacy* dei cittadini che non hanno alcun obbligo nei confronti dei Comuni e li controlla a loro insaputa. Nel Veneto, in un Comune capoluogo di provincia dove io ho prestato servizio in passato, c'era, e forse c'è ancora, la consuetudine, in alcuni casi, di inviare anche la Polizia municipale a casa dei parenti, per verificare la condizione economica e reddituale, nonché il tenore di vita (cfr. l'allegato A).

Questo è il retroscena "dietro le quinte": quando un parente si reca da un assistente sociale per chiedere un aiuto economico, il trattamento che riceve come cittadino non è di certo volto a curare i suoi interessi e a promuovere i suoi diritti di cittadinanza.

Anzi, il Comune che dovrebbe essere il suo rappresentante, punta così facendo, a curare principalmente i suoi interessi.

Posso comprendere che una legge possa essere dura da accettare, specialmente quando tocca direttamente gli interessi personali, ma la legge è legge, e pertanto deve essere applicata, ed è sconsigliabile vedere le istituzioni violarle invece di dare il buon esempio.

Non può ricadere sul cittadino la difficoltà di un Comune a reperire le risorse economiche: i cittadini non devono rimetterci di tasca propria. È un problema del Comune, e tale deve restare. Del resto, se un cittadino fosse in difficoltà, per esempio a pagare la tassa comunale sui rifiuti urbani, al Comune importerebbe qualcosa? Di certo non riceverebbe la compassione dell'amministrazione, che invece pretenderebbe il pagamento e basta, anche ricorrendo agli strumenti previsti dalla legge, pur di riscuotere il suo credito.

Nella mia esperienza ho potuto osservare, infine, che nessuna collaborazione è possibile avviare neanche con gli amministratori di sostegno. Questi, anche quando svolgono la professione di avvocati e quindi conoscono bene le leggi, preferiscono schierarsi dalla parte del Comune e far sostenere le spese ai parenti, anziché il contrario.

Alla fine, il cittadino si sente solo, indifeso, e avvinto dal senso di sconforto si arrende. La questione sarebbe facilmente risolvibile se ci fosse un organo garante con il compito di verificare e controllare quando i regolamenti comu-

nali sono contrari a quanto stabilito dalla legge.

Dura lex, sed lex, dicevano gli antichi romani, ma non intendevano ai danni degli innocenti, anzi, per loro la legge doveva rappresentare il conforto più sublime. Invece in questo caso, assurdo e grottesco paradosso, chi è nel giusto paga, e poco importa ai Comuni di essere rei di tanta ingiustizia... *pecunia non olet!*

Allegato A

Comune di Area Servizi generali, Settore welfare, Servizio interventi protezione aiuto persone

Riservata

Alla cortese attenzione
del Comandante Polizia locale

L'Assistente sociale chiede per la persona sig. residente a in via individuata nella richiesta allegata alla presente, le sotto specificate informazioni ed i dati conoscitivi di seguito indicati ed inoltre altre informazioni ritenute comunque utili e rilevanti ai fini della definizione della pratica sociale:

- Verifiche della rispondenza dei dati anagrafici, dei dati personali, della composizione del nucleo familiare, dei conviventi dichiarati e quelli effettivi:
- Verifiche sulle relazioni familiari, parentali:
- Verifiche delle condizioni economiche - reddituali – eventuali posizioni debitorie, mutui, ecc.:.....
- Verifiche sull'attività lavorativa - iscrizione / non iscrizione all'ufficio collocamento:
- Situazione alloggiativa – eventuali mutui casa:
- Eventuali prestazioni e/o servizi sociali in godimento:
- Tenore di vita:
- Altre indicazioni specifiche da indicare dettagliatamente:

L'assistente sociale

Allegati: copia della richiesta e dichiarazione di certificazione.

Si informa, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati unicamente per le finalità inerenti ai procedimenti di competenza di questa Amministrazione.